MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo CLAUDIO ABBADO
Via Monte Zebio, 35 - 00195 Roma
Tel. 06/3725859 - fax 06/3741217
e-mail RMIC8GW005@istruzione.it pec RMIC8GW005@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 97712900584 Cod.Mecc: RMIC8GW005

Allegato al Regolamento d'Istituto

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la L. 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la L. 13 luglio 2015, n. 107;
In base alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD),

il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni dei seguenti Organi Collegiali scolastici:
• Consigli di Intersezione (per la scuola dell'infanzia), di Interclasse (per la scuola primaria), di Classe (per la scuola secondaria di primo grado);
• il Collegio dei Docenti;
• il Consiglio d'Istituto;
• la Giunta Esecutiva;
• l'Assemblea di Classe, di Plesso, di Istituto;
• il Comitato di valutazione;
• i Gruppi di lavoro per l'inclusione (GLO e GLI).

Art. 1 – Convocazione degli OO.CC.
1.1. La convocazione degli OO.CC. deve essere disposta con un preavviso di almeno cinque giorni e deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'orario di convocazione, la sede di svolgimento della riunione. Eventuale documentazione può essere allegata o inviata tramite posta elettronica ordinaria o certificata.
In caso di eccezionali motivi di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso minimo di 24 ore e in tale caso la convocazione potrà essere fatta con il mezzo più rapido.
1.2. La convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto è disposta dai rispettivi Presidenti mediante invio a mezzo posta elettronica. L'avviso della convocazione diretta ai Consiglieri deve essere pubblicato sul sito web dell'Istituto.
Il Presidente del Consiglio d'Istituto dispone la convocazione dell'organo collegiale anche su richiesta della Giunta Esecutiva o del suo Presidente o di 1/3 dei componenti del Consiglio stesso. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
1.3. Per i docenti la convocazione del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe e del Comitato di valutazione è disposta dal Dirigente scolastico con apposite circolari o mediante approvazione del Piano annuale delle attività, che dettagli date, orari e ordine del giorno delle suddette convocazioni. I genitori componenti i Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe sono informati delle sedute contestualmente alle lettere di nomina.
Il Collegio dei Docenti e i Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe sono convocati dal Dirigente scolastico anche su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da 1/3 dei membri di ciascun Consiglio.

Art. 2 - Discussione ordine del giorno.
2.1. Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge o con atto di nomina del Presidente.

2.2. È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'OdG nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
2.3. Gli argomenti indicati all'OdG sono tassativi. Se l'Organo Collegiale è presente per i 2/3 dei componenti si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.
2.4. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza.
2.5. Qualora la trattazione di tutti gli argomenti previsti dall'OdG non possa completarsi, la stessa proseguirà nella seduta seguente, in data concordata dalla maggioranza assoluta dei presenti. In tal caso verranno formalmente convocati solo gli eventuali assenti.

Art. 3 - Validità sedute.
3.1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
3.2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.
3.3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Art. 4 - Dichiarazione di voto.
4.1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono esporre brevemente i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
4.2. Le votazioni sono indette dal Presidente e al momento delle stesse nessuno può più avere la parola.

Art. 5 – Votazioni.
5.1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
5.2. Negli Organi Collegiali la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone, con l'eccezione dei casi in cui sussiste l'obbligo normativo di adeguata motivazione della scelta di candidati.
5.3. La regola dell'astensione del componente dalle deliberazioni assunte dall'Organo Collegiale, di cui fa parte, si applica in tutti i casi in cui si riscontri un interesse personale per cui il componente non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare.
5.4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
5.5. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
5.6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

Art. 6 - Atti e Verbali degli Organi Collegiali.
6.1. Di ogni seduta deve essere redatto processo verbale. I processi verbali delle riunioni degli Organi Collegiali sono conservati in appositi registri a pagine precedentemente numerate; possono essere trascritti o anche dattiloscritti e incollati sul registro del verbale; vanno redatti da chi svolge le funzioni di segretario e firmati dallo stesso e dal Presidente dell'Organo Collegiale.
Le delibere del Consiglio di Istituto con valenza per l'esterno sono pubblicate nell'albo online della scuola.
6.2. Nei verbali vanno riportati:
- l'orario di apertura della seduta;
- i nomi dei partecipanti;
- i nomi degli assenti giustificati;
- gli argomenti all'ordine del giorno;
- le conclusioni su ogni argomento con l'indicazione dei risultati delle votazioni effettuate (maggioranza o unanimità);
- il numero dei votanti e degli astenuti;
- le dichiarazioni dei singoli componenti dell'organo collegiale, se esplicitamente ne fanno richiesta;

- le mozioni eventualmente presentate (con l'indicazione del testo completo, del nome del presentatore e dei risultati della discussione e dell'approvazione);
- l'orario di chiusura della seduta.

6.3. Gli atti degli Organi Collegiali devono essere tenuti a disposizione dei loro componenti, ai quali può esserne rilasciata copia, senza che sia loro richiesta la procedura di accesso agli atti, altrimenti prevista.

6.4. Il verbale deve essere approvato, previa trasmissione ai Consiglieri, entro l'inizio della seduta successiva dell'Organo, senza possibilità di integrazioni che non attengano alla fedeltà, chiarezza e correttezza dell'atto.
In sede di approvazione si dà atto delle obiezioni/contestazioni nel verbale della relativa seduta.

Art. 7 - Organi del Consiglio di Istituto. Elezione e attribuzioni.

7.1. Sono Organi del Consiglio di Istituto il Presidente e la Giunta Esecutiva. Il Consiglio elegge anche l'Organo di Garanzia. Il Consiglio può, inoltre, eleggere un Vicepresidente. Al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, il Consiglio può decidere la formazione al suo interno di Commissioni o gruppi di lavoro su problemi specifici, con carattere temporaneo o permanente.

7.2. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alle elezioni e alla nomina dei suoi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico. Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto secondo quanto previsto normativamente. L'eventuale elezione del Vicepresidente avviene con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

7.3. Il Presidente convoca il Consiglio, fissa l'ordine del giorno, disciplina le sedute, rappresenta il Consiglio stesso, firma gli atti e le delibere, assicura il buon andamento delle sedute del Consiglio, ne accerta la validità, dirige e modera gli interventi.

7.4. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Vicepresidente o, in mancanza di questi, il Consigliere più anziano di età.

7.5. Il Vicepresidente, oltre a sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, anche prolungati, nella presidenza delle sedute e nelle competenze allo stesso attribuite, lo coadiuva nell'espletamento del suo mandato e può da questi essere delegato allo svolgimento di particolari funzioni.

7.6. Il Consiglio d'Istituto elegge, nel suo seno, la Giunta Esecutiva, composta da un Docente, un componente degli ATA e due genitori.

7.8. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, e il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.

7.9. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei Consiglieri.

Art. 8 - Attribuzioni dei Consiglieri.

8.1. I Consiglieri hanno diritto di documentarsi sugli argomenti all'ordine del giorno presso l'ufficio di segreteria. La documentazione relativa agli argomenti in discussione sarà tempestivamente messa a disposizione dei Consiglieri, possibilmente, 5 giorni prima della riunione del Consiglio.

8.2. I Consiglieri hanno diritto di intervenire su ogni singolo argomento su cui il Presidente ha aperto la discussione. Ove l'argomento discusso presupponga una deliberazione del Consiglio, è data facoltà a ciascun Consigliere di effettuare una dichiarazione di voto.

8.3. Su mandato del Consiglio, una o più commissioni, elette in seno al Consiglio stesso, possono prendere contatti con altri Consigli di Istituto, con Enti, Organizzazioni o Istituzioni senza scopo di lucro e con Enti pubblici locali e centrali per aderire ad iniziative e progetti ritenuti idonei a soddisfare esigenze della scuola. Dette Commissioni non possono avere potere decisionale e svolgono la loro attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio.

8.4. Uno dei Consiglieri, designato dal Presidente all'inizio di ciascun anno scolastico, svolge le funzioni di Segretario del Consiglio, compila il verbale della seduta e predispone le delibere per la loro pubblicazione. Nel caso di assenza del Segretario, il Presidente procede alla sua temporanea sostituzione, affidandone l'incarico ad altro membro del Consiglio.

Art. 9 – Assenze, dimissioni, decadenza e surroga dei Consiglieri.

9.1. I componenti del Consiglio di Istituto che non possono partecipare alla seduta ne fanno tempestiva comunicazione, anche telefonica, al Presidente o al Dirigente Scolastico.

9.2. Le dimissioni di un Consigliere debbono essere portate all'esame del Consiglio, il quale, la prima volta, può respingerle. Se il dimissionario insiste, il Consiglio è tenuto a prenderne atto. Quanto sopra si applica anche per le dimissioni del Presidente, del Vicepresidente e dei membri della Giunta.
9.3. I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o quando non intervengono per tre sedute consecutive senza giustificato motivo. (cfr. art. 38, Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).
La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'Istituto su iniziativa di qualunque Consigliere. La proposta di decadenza deve essere notificata, tramite la Segreteria della Scuola, all'interessato non meno di 10 giorni prima della data della riunione in cui si discuta tale proposta. Il Consigliere proposto per la decadenza può partecipare alla riunione. Il Presidente dovrà notificare entro 5 giorni all'interessato la decisione del Consiglio.
9.4. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art. 22 del D.P.R. n. 416/74.
Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

Art. 10 - Partecipazione alle sedute del Consiglio d'Istituto.
10.1. Le sedute del Consiglio d'Istituto sono aperte agli elettori delle componenti rappresentate nel medesimo e ai membri del Consiglio e delle Giunte del I e XIV Municipio, che vi assistono senza facoltà di parola.
10.2. Il Presidente, anche ad istanza di un Consigliere, può chiedere a chi assista alle sedute del Consiglio la dimostrazione del titolo di elettore o della qualifica di Consigliere o Assessore Municipale.
10.3. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. Alle sedute del Consiglio d'Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.
10.4. Possono partecipare alle sedute del Consiglio, con funzione consultiva su temi specifici, persone appositamente invitate per fornire pareri tecnici, senza diritto di voto.
10.5. Il Consiglio può ravvisare l'opportunità di incontri con gli elettori delle componenti rappresentate nel medesimo, allo scopo di conoscere meglio i problemi della scuola e prospettare possibili soluzioni.

Art. 11 - Norme di funzionamento del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione.
11.1. Il calendario dei Consigli di classe/interclasse/intersezione è fissato dal Dirigente scolastico e concordato con il Collegio dei Docenti all'inizio dell'anno scolastico nel Piano annuale delle attività e, in caso di necessità, modificato previo avviso di 5 giorni, eccezion fatta per i casi di convocazione d'urgenza.
11.2. Le convocazioni straordinarie sono indette sempre dal Dirigente scolastico ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.
11.3. Il Dirigente fissa gli argomenti all'ordine del giorno.
11.4. Ciascun Consiglio è presieduto dal Dirigente, che può delegare a presiederlo un docente che ne faccia parte.
11.5. I verbali dei Consigli, contenenti la sintesi degli argomenti trattati e le proposte finali, vanno sempre trasmessi al Dirigente, secondo le modalità indicate dallo stesso.

Art. 12 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti.
12.1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i Docenti in servizio nella scuola ed è presieduto dal Dirigente scolastico; uno dei collaboratori del Dirigente, dallo stesso designato, funge da segretario.
12.2. Le competenze del Collegio dei Docenti sono quelle indicate nell'art. 7, D. Lgs., 16 aprile 1994, n. 297 e nel Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola vigente.
12.3. Il Collegio dei Docenti si riunisce in seduta ordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Art. 13 - Assemblee e Comitato dei genitori.
13.1. I genitori degli alunni della scuola hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Le Assemblee possono essere di Sezione (per la scuola dell'Infanzia), di Classe o d'Istituto. Alle Assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e i Docenti dell'Istituto o della Sezione o Classe.

13.2. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe possono esprimere un Comitato dei genitori che disciplina la propria attività con specifico regolamento da depositare presso la segreteria didattica.
13.3. Qualora le Assemblee si svolgano nei locali del Circolo o Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico. La prima convocazione viene effettuata dal Presidente del Consiglio di Istituto, dopo avere concordato con il Dirigente scolastico spazi e tempi.
13.4. L'Assemblea di Istituto nomina un Presidente, che è incaricato di riferire al Dirigente scolastico i risultati dei lavori. Per il proprio funzionamento l'Assemblea di Istituto vota un regolamento, che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.
13.5. L'Assemblea di Sezione e di Classe può essere convocata dal Dirigente Scolastico o su richiesta scritta del/i genitore/i eletto/i nei rispettivi Consigli di intersezione/interclasse/classe. La prima convocazione, per l'elezione dei rappresentanti di classe, è disposta dal Dirigente Scolastico.
13.6. È necessario che siano resi noti la data della convocazione e l'OdG dell'Assemblea con preavviso di almeno cinque giorni mediante posta elettronica, lettera o pubblicazione sul sito.
13.7. Le Assemblee dei genitori hanno luogo in orario non coincidente con quello delle lezioni.

Art. 14 - Modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli Organi Collegiali.
14.1. Ai fini del presente Regolamento, per "*riunioni in modalità telematica*" nonché per "*sedute telematiche*", si intendono le riunioni degli Organi Collegiali per le quali è prevista la possibilità che i componenti l'organo partecipino a distanza, esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di apposite funzioni; tale modalità deve essere specificatamente prevista al momento dell'indizione della riunione.
14.2. Le riunioni degli Organi Collegiali si svolgono nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità fissati dal Dirigente Scolastico, che predisporrà sistemi di identificazione dei presenti e sarà garante della regolarità dello svolgimento delle sedute, nonché di adeguata pubblicità delle stesse.
14.3. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo Collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
14.4. Ai componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico, né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo).
14.5. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono pertanto assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:
a) prendere visione degli atti della riunione;
b) effettuare interventi nella discussione;
c) trasmettere pareri sugli atti in discussione;
d) ricevere, inviare e condividere documenti inerenti l'ordine del giorno;
e) esprimere il proprio voto sull'argomento posto in votazione;
14.6. Di norma, i microfoni di tutti i partecipanti alla seduta dell'organo dovranno essere spenti durante il collegamento. Accenderà microfono colui che è autorizzato dal Presidente a prendere la parola.
14.7. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli Organi Collegiali per deliberare sulle materie di propria competenza, ad esclusione delle materie nelle quali si debba votare per eleggere persone (voto segreto).
14.8. L'adunanza telematica nella quale sia prevista la votazione segreta può essere svolta solo a condizione che venga assicurata la segretezza del voto ed al contempo sia consentito di identificare senza errore chi accede al voto. Per tale procedura, l'istituto può utilizzare una piattaforma *e-voting*.
14.9. La convocazione è inviata tramite posta elettronica ai componenti dell'organo, ai quali è indicato altresì il *link* per accedere alla seduta.
14.10. La manifestazione del voto alla seduta con il mezzo della videoconferenza deve avvenire in modo palese.
14.11. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni, o durante lo svolgimento delle stesse, si presentino per alcuni membri problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito.
14.12. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il *quorum* di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti non collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

14.13. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta o della votazione.
14.14. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione.
14.15. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica a tutti i componenti l'organo per l'esplicita approvazione prima della seduta successiva (per le sedute del Collegio Docenti, il verbale della seduta precedente può essere inviato anche tramite il Registro Elettronico).
14.16. L'uso della video registrazione della seduta dell'Organo è consentito solo se finalizzato alla redazione del verbale e non anche all'uso personale. In tal caso, e previa proposta da parte del Presidente, deve essere comunque autorizzato dallo stesso organo collegiale con apposita mozione, che sarà sottoposta a votazione prima di ogni seduta.

Art. 15 - Modalità di svolgimento in modalità mista, in presenza e telematica, delle sedute degli Organi Collegiali.
15.1. Gli incontri della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto potranno essere svolti anche in modalità "mista", ossia dando la possibilità ai singoli Consiglieri di partecipare alla seduta o in presenza o da remoto.
15.2. Gli incontri del GLO potranno essere svolti anche in modalità "mista", ovvero assicurando la partecipazione in presenza del coordinatore di classe, del docente di sostegno e della famiglia dell'alunno e la partecipazione da remoto degli altri docenti di classe, degli operatori sanitari e di altri operatori invitati.
15.3. Gli incontri del GLI potranno essere svolti anche in modalità "mista", ovvero assicurando la partecipazione in presenza della componente scolastica e la partecipazione da remoto degli operatori sociosanitari, dei medici specialisti e di altri operatori invitati.
15.4. Gli incontri del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, delle Commissioni di lavoro potranno svolgersi esclusivamente o da remoto, o in presenza, in relazione alla specifica convocazione, redatta in base alle disposizioni ministeriali. Gli incontri che prevedono la partecipazione dei rappresentanti di classe/interclasse/intersezione sono effettuati in presenza o da remoto, in base alle possibilità di accoglienza in sicurezza dei locali scolastici.
15.5. Gli incontri del comitato di valutazione con la sola componente docenti si svolgono in presenza; gli incontri che prevedono la partecipazione di genitori sono effettuati dando la possibilità ai genitori di partecipare alla seduta o in presenza, o da remoto.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 27 ottobre 2022, con delibera n. 45

Per la composizione e le competenze degli Organi Collegiali si rinvia agli artt. 5 (Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di classe), 7 (Collegio dei Docenti), 8 (Consiglio di Circolo o d'Istituto e Giunta Esecutiva), 10 (attribuzioni del Consiglio di Circolo o d'Istituto e Giunta Esecutiva), 11 (Comitato per la valutazione dei docenti) e 15 (Assemblee dei genitori) del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado*".
In tema di attribuzioni della Giunta Esecutiva si rinvia al Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche* e, in relazione al Piano dell'Offerta Formativa, alla Legge 15 marzo 1997, n. 59, al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e alla Legge 13 luglio 2015, n. 107 e ss.